



PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2011

Personale docente, educativo e ATA

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E LORO EVENTUALE REVOCA**

dal 12 gennaio 2011

all'11 febbraio 2011

ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- ✓ Tutte le **domande di cessazione** dal servizio e le loro eventuali revoche del **personale docente**, educativo ed ATA **di ruolo** devono essere inviate **dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011** utilizzando **esclusivamente** la procedura **POLIS** istanze on line - domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).
- ✓ Eventuali domande già presentate in cartaceo devono essere inviate nuovamente con POLIS
- ✓ Continuano ad essere presentate **in forma cartacea** alla sede scolastica di servizio che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali,:
 - le domande **del personale non di ruolo**, compresi gli incaricati di religione;
 - le domande del personale delle province di **Trento, Bolzano** e di **Aosta**;
 - le domande di **trattenimento in servizio**
- ✓ **L'uso di POLIS** è previsto anche per la comunicazione dei dati necessari per la definizione del trattamento pensionistico da parte:
 - del **personale collocato a riposo d'ufficio** per raggiunti **limiti di età**
 - del personale a cui l'Amministrazione ha **respinto** la richiesta di **proroga della permanenza in servizio** oltre il 65° anno di età (art. 72, co. 7 della legge 133/2008)
 - del personale a cui l'Amministrazione ha inviato comunicazione di **recesso dal contratto per compimento dei 40 anni di servizio** (art. 72, co. 11 - legge 133/2008)
- ✓ Resta **invariata** la presentazione della **domanda di pensione all'INPDAP in formato cartaceo** utilizzando i moduli scaricabili dal sito internet www.inpdap.it.
- ✓ Ricordiamo che per poter utilizzare la procedura web POLIS è necessaria la **preventiva registrazione al sistema** seguendo le apposite funzioni presenti su "Istanze OnLine".

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

- ✓ Per predisporre gli atti destinati all'INPDAP e per acquisire gli effetti delle cessazioni in organico di diritto, gli uffici sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - Le domande di cessazione devono essere **convalidate dal SIDI dopo l'11 febbraio**, e comunque non oltre la fine dello stesso mese, da parte delle scuole o degli Uffici scolastici territoriali (secondo l'organizzazione adottata dai singoli USR)
 - Le eventuali **domande non inserite tramite POLIS** entro il termine stabilito, saranno comunicate dalla scuola all'Ufficio territoriale, che provvederà alla loro acquisizione, qualora siano ritenute valide le motivazioni della mancata comunicazione nei termini.
 - Gli Uffici utilizzano il SIDI per predisporre e trasmettere per via telematica all'INPDAP i prospetti con i dati utili per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI accederà sia alla banca dati POLIS (informazioni contenute nelle domande), sia a quella del sistema SPT del MEF (modalità di accredito e detrazioni fiscali).
- ✓ L'eventuale **mancata maturazione del diritto a pensione** nei riguardi del personale dimissionario, accertata dall'USP, deve essere comunicata con celerità agli interessati, e comunque non oltre il **31.3.2011**. Entro i **5 giorni** successivi al ricevimento è possibile ritirare la domanda di dimissioni.
- ✓ L'eventuale **rifiuto della domanda di trattenimento** in servizio deve essere motivato per iscritto.
- ✓ L'eventuale **rifiuto o ritardo di accoglimento della domanda di dimissioni** in presenza di procedimento disciplinare in corso deve essere comunicato **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

LE DOMANDE

- ✓ **DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COMPIUTO QUARANTENNIO**
40 anni di anzianità contributiva, maturata **entro il 31.12.2011**, indipendentemente dall'età
- ✓ **DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER PENSIONE DI ANZIANITA'**
Requisiti richiesti, da maturare **entro il 31.12.2011 (quota 96)**:
 - **36 anni** di anzianità contributiva + **60 d'età**
 - **35 anni** di anzianità contributiva + **61 d'età**

! I **requisiti minimi** che devono essere posseduti senza alcuna forma di arrotondamento sono: **60 anni di età e 35 di contribuzione**. L'ulteriore anno necessario per il raggiungimento della quota 96 può essere ottenuto sommando frazioni diverse di età e di contribuzione, ad es.: 60 anni e 4 mesi + 35 e 8 mesi). *Vedi anche la **scheda in penultima pagina***
- ✓ **DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE FEMMINILE CON 61 ANNI DI ETÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA**
Il requisito di **61 anni** d'età deve essere posseduto **entro il 31.12.2011**
! Vedi al riguardo anche *la scheda in penultima pagina*
- ✓ **DOMANDA DI PART-TIME/PENSIONE**
Può essere presentata da coloro che maturano **entro il 31.12.2011** i requisiti per la pensione di anzianità (vedi sopra). La richiesta va formulata con un'unica domanda nella quale gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.
- ✓ **REVOCA DELLA DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO GIÀ ACCORDATO**
- ✓ **DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETÀ'**
Coloro che compiono **65 anni** entro il 31.8.2011 sono collocati in **pensione d'ufficio** se non chiedono la proroga della permanenza in servizio.
 - Il trattenimento può essere richiesto una sola volta, e **spetta di diritto** (ma non oltre il **70° anno** di età) a coloro che:
 - in servizio alla data del **1.10.74** - intendono raggiungere (o avvicinarsi) alla **massima anzianità contributiva** (40 anni);
 - possono raggiungere, per effetto della proroga, **l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione (20 anni oppure 15 anni se titolari di anzianità contributiva al 31.12.92).
 - Può essere, altresì, richiesto il **trattenimento in servizio per due anni** fino al compimento del **67° anno di età** a prescindere da particolari condizioni. La proroga è **concessa a discrezione** dell'Amministrazione sulla base dei seguenti criteri fissati con direttiva MIUR n. 94 del 4.12.2009 (art. 72, comma 7 della legge 133/2008):
 - l'istanza può essere accolta esclusivamente nel caso in cui alla data del 1.9.2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni
 - la domanda non può essere accolta se il personale appartiene a classi di concorso, posti o profili in esubero provinciale

! L'art. 9 co. 31 del DL 78/2010 (legge 122 /2010) ha **equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni**. Queste ultime, di conseguenza, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo delle retribuzioni relative ai trattenimenti accordati. I **criteri di valutazione delle richieste** di permanenza, dettati con la Direttiva n. 94/2009, **devono essere applicati in maniera puntuale e motivata**. A tale fine:

 - deve essere considerata con particolare attenzione la capienza della classe di concorso, posto o profilo dei richiedenti, con riferimento agli organici 2010/2011 e alla loro prevedibile evoluzione nel 2011/2012. Quanto sopra sia per evitare esuberi, sia nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario
 - accanto all'apprezzamento dell'esperienza professionale acquisita in ambiti specifici, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2011

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	
LIMITI DI ETA'	D'ufficio	65 anni compiuti entro il 31.8.2011	Minimo 20 anni * di anzianità contributiva al 31.8.2011 <i>*oppure 15 anni se titolare di anzianità contributiva al 31.12.92 (art. 2 D.Lgs 503/1992)</i>	
	A domanda	65 anni compiuti entro il 31.12.2011	Minimo 20 anni * di anzianità contributiva al 31.12.11 <i>*oppure 15 anni se titolare di anzianità contributiva al 31.12.92 (art. 2 D.Lgs 503/1992)</i>	
LIMITI D'ETA' PERSONALE FEMMINILE	A domanda	61 anni compiuti entro il 31.12.2011	Minimo 20 anni * di anzianità contributiva al 31.12.2011 <i>*oppure 15 anni se titolare di anzianità contributiva al 31.12.92 (art. 2 D.Lgs 503/1992)</i>	
40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	A domanda	non richiesto	40 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010	
	<p><i>N.B.: Con la direttiva n. 94 del 4.12.09 il MIUR, in applicazione dell'art. 72, co. 11 della L. 133/08, ha fissato i criteri per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale che raggiunge l'anzianità contributiva di 40 anni alla data del 31 agosto 2011.</i></p> <p><i>Qualora nel periodo citato, l'interessato maturi il diritto a conseguire un ulteriore scatto stipendiale, la decorrenza della risoluzione del contratto potrà essere differita al raggiungimento del miglioramento retributivo.</i></p> <p><i>Il dovuto preavviso dovrà essere inoltrato agli interessati dai Dirigenti Scolastici, entro il 28 febbraio 2011.</i></p>			
DIMISSIONI VOLONTARIE <i>N.B.: nuovi requisiti richiesti per gli anni 2011 e 2012</i>	A domanda	60 anni compiuti entro il 31.12.2011	36 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011	
		<i>N.B.: Ai fini del raggiungimento della quota 96, superati i 60 anni di età e i 35 anni di contribuzione, concorrono anche i mesi o frazione di mese.</i>		
		61 anni compiuti entro il 31.12.2011	35 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011	
		non richiesto	40 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011	
Anzianità contributiva = servizio prestato + periodi e servizi computati, riscattati, ricongiunti + maggiorazioni				

ATTENZIONE !!!**DECORRENZA DELLA PENSIONE**

- ! Le nuove decorrenze di accesso alla pensione previste dall'art 12 del D.L. 78 convertito nella legge n. 122/2010, le cosiddette **finestre di uscita mobile**, **non si applicano al personale della scuola** per il quale restano vigenti le attuali disposizioni e la decorrenza della pensione dal 1° settembre.

PENSIONE DI VECCHIAIA PERSONALE FEMMINILE

- ! Con l'art. 12 del D.L. 78 convertito nella legge n. 122/2010 è stato previsto dal **1° gennaio 2012** l'innalzamento a **65 anni** del requisito anagrafico (età) richiesto al personale femminile per poter accedere alla pensione di vecchiaia.
- ! La nuova disposizione **non si applica** alle lavoratrici che hanno raggiunto o raggiungono **entro il 31.12.2011** i requisiti anagrafici (e contributivi) richiesti dalle precedenti disposizioni: **60 anni fino al 2009, 61 anni nel 2010 e 2011**.
- ! Pertanto, mantengono il diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia, le lavoratrici che hanno conseguito o conseguiranno:
- ✓ entro il 31 dicembre 2009: 60 anni + 20 anni di anzianità contributiva (o 15 anni se titolari di anzianità contributiva al 31.12.1992)
 - ✓ entro il 31 dicembre 2010 o 2011: 61 anni + 20 anni di anzianità contributiva (o 15 anni se titolari di anzianità contributiva al 31.12.1992).

PENSIONE DI ANZIANITA': PER LA "QUOTA 96" SI CONTANO ANCHE I MESI

- ! Con riferimento ai requisiti richiesti per la maturazione della pensione di anzianità, dal 1° luglio 2009 è stato introdotto il seguente **"sistema delle quote"** in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce al raggiungimento di una quota che deriva dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva posseduta (Tabella B allegata alla legge 247/2007):

Periodo	Quota	Requisito contributivo minimo	Età anagrafica minima
anni 2011 e 2012	96	35	60
dal 2013	97	35	61

- ! Ai fini del raggiungimento della quota, fermi restando i requisiti minimi di età e contribuzione previsti dalla normativa citata, valgono anche le frazioni di anno (mesi e giorni) riferite sia all'età anagrafica che all'anzianità contributiva.
- ! Per i pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2011 si ipotizzano le seguenti situazioni riferite a personale che ha comunque pienamente raggiunto al 31.12.2011 sia i 60 anni di età che i 36 anni contributivi:
- **la quota 96 si considera acquisita** in caso di età anagrafica di 60 anni e 7 mesi + anzianità contributiva di 35 anni e 5 mesi
 - **la quota 96 non si considera raggiunta** in presenza di età anagrafica di 60 anni e 2 mesi + anzianità contributiva di 34 anni e 11 mesi. In questo caso, infatti, pur se è superata la quota 96, non è maturato il requisito minimo richiesto di 35 anni di anzianità contributiva

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

- ! Con il decreto legislativo 503/1992 sono stati introdotti nuovi requisiti assicurativi e contributivi per poter percepire la pensione di vecchiaia.
- ! L'anzianità contributiva minima richiesta è stata gradualmente elevata da 15 anni a **20 anni**, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 2001.
- ! La stessa norma ha introdotto una tutela per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano comunque maturato un'anzianità assicurativa e contributiva. E' stato previsto, infatti, che in tali casi, per i lavoratori che al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia non sono riusciti a conseguire, con periodi di lavoro successivi al 31.12.1992, il requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, è fatto salvo il limite minimo previsto dalla previgente normativa (15 anni).
- ! E' evidente che tale norma di salvaguardia, dopo circa 20 anni di applicazione, si rivolge ad una platea estremamente ridotta di lavoratori.

INNOVAZIONE !!!!!**PERSONALE CHE CESSA DAL SERVIZIO SENZA AVER MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE****L'INPDAP EROGERA' LA PENSIONE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' ANAGRAFICA DI ANZIANITÀ O DI VECCHIAIA**

- ✓ La legge 122/2010, all'art. 12, comma 12-undecies ha **abrogato** le disposizioni che prevedevano la costituzione della **posizione assicurativa presso l'INPS** nei riguardi del personale che cessava dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP (legge 322/1958). Tale procedura comportava il trasferimento d'ufficio dei contributi maturati al fine di consentire agli interessati di poter accedere al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dalla gestione INPS.
- ✓ A seguito del nuovo quadro normativo **dal 31 luglio 2010 è possibile erogare la pensione** anche da parte dell'INPDAP indipendentemente dal fatto che si sia o meno in servizio **al momento in cui l'interessato raggiunge l'età richiesta per la pensione di anzianità o di vecchiaia**, purché lo stesso possa vantare il possesso almeno del requisito contributivo minimo richiesto dalla legge.
- ✓ Nella **circolare n. 18 del 5 ottobre 2010** l'INPDAP precisa che in tali casi la pensione verrà corrisposta sulla base delle decorrenze previste dalla legge 122/2010.
! La nuova normativa che ha introdotto le cosiddette "finestre mobili di uscita" (12 mesi successivi alla maturazione del requisito), dovrebbe essere applicabile *anche al personale della scuola* in quanto la finestra unica del 1° settembre è prevista per coloro che cessano dal servizio avendo maturato i requisiti per la corresponsione del trattamento di quiescenza.
- ✓ Di seguito proponiamo alcuni esempi di personale che lascia il servizio il 1° settembre 2011 senza aver maturato i requisiti richiesti per il diritto a pensione.

Uomo o donna di 59 anni e con 35 di anzianità contributiva

Il 1° settembre 2011 un docente lascia il servizio a 59 anni e con 35 anni di anzianità contributiva. Non matura diritto a pensione di anzianità per la quale nel 2011 è richiesto il possesso del requisito anagrafico di 61 anni oltre che di 35 anni di anzianità contributiva (quota 96 che si raggiunge anche con 60 anni e 36 di contribuzione).

Il 1° maggio 2013 lo stesso docente compirà **61 anni**, utili per il diritto a percepire la **pensione di anzianità** (ferma restando la quota 96 prevista all'atto della cessazione dal servizio). Sulla base delle "finestre mobili di uscita" attualmente previste, all'interessato sarà riconosciuta la pensione con decorrenza dal **1° giugno 2014**.

Uomo di 62 anni e con 25 di anzianità contributiva

In questo caso, non avendo l'anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità, l'interessato può aspirare al riconoscimento della **pensione di vecchiaia** al compimento dei **65 anni** di età, che consegnerà il 15 aprile 2014. Sulla base delle "finestre mobili di uscita" attualmente previste all'interessato sarà riconosciuta la pensione con decorrenza dal **1° maggio 2015**.

Donna di 57 anni e con 34 di anzianità contributiva

L'interessata in questo esempio può aspirare alla **pensione di vecchiaia** al compimento dei **61 anni** di età (requisito utile alla data in cui l'interessata ha lasciato il servizio per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia da parte del personale femminile), che consegnerà il 27 novembre 2015 con diritto a percepire la pensione dal **1° dicembre 2016**.